



**COMUNE DI ROCCAIONE**

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO DI POLIZIA  
RURALE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL R. PODESTA' n°10 DEL 27 FEBBRAIO 1937

L'anno millenovecentotrentasette ed allì ventisette del mese di febbraio XV° E.F. in Roccavione, nell' Ufficio della segreteria Comunale;

Il sottoscritto Battista Moizo R° Podestà assistito dal Segretario Comunale Sign. Geom. Renato Simoncini, ha adottato la seguente deliberazione in merito all' oggetto sottosegnato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

IL PODESTA'

Ritenuta la necessita di adottare un nuovo regolamento Comunale di polizia rurale, aggiornato in base a tutte le disposizioni vigenti in materia e rispondente alle nuove constatate esigenze di polizia locale;

Visto all' uopo lo schema predisposto dal consiglio Prov. dell'Economia Corporativa;

Visto l'art. 53 della Legge Com. e Prov. T.U. 3 marzo 1934 n° 383;

DELIBERA

Di approvare il seguente nuovo regolamento Comunale di Polizia Rurale:

TITOLO I°

CAPO I°- DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA' FONDIARIA.

Art. 1. ) E' vietato il passaggio attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti o non muniti di recinti, ripari e cartelli per indicarne particolarmente il divieto, salvo su viottoli o sentieri pei quali esista servitù di passaggio.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo, specialmente se vi conducono animali, senza recarvi danno.

Art. 2. ) L' esercizio della caccia sui fondi altrui é regolato dalle disposizioni dell' art. 712 del Codice Civile e dalle leggi particolari sulla caccia.

Art. 3. ) Per piantare alberi, viti o siepi verso i confini di un vicino e per taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino si osservano le disposizioni del Codice Civile.

Sui terreni ad altitudine inferiore ai 700 metri s.m. le piantagioni di alberi di alto fusto, ad eccezione degli alberi isolati da frutto, dovranno essere effettuate osservando la distanza di ml. 10 (dieci) dal confine. Per alberi isolati da frutto si intendono quelli sorgenti a distanza fra loro di non meno di ml. 20 (venti)

Art. 4. ) Senza il consenso del proprietario é vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi d'altri e raccogliere piante aromatiche e medicinali.

Art. 5. ) Le guardie campestri considerate come Ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricate, nell'abitato del territorio Comunale ed in base ad apposito regolamento di servizio, di ricercare ed accertare i reati e le contravvenzioni che avranno recato danno alla proprietà rurali.

Art. 6. ) E' vietato condurre animali a pascolare nei beni comunali, anche se conceduti in uso alla generalità, se non in quei beni la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Podestà, e subordinatamente all'osservanza del Regolamento.

Gli animali, che vengono condotti al pascolo, devono essere costantemente sorvegliati. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 7. ) Nelle private proprietà é proibito lasciare sciolti a pascolo tori, scrofe e comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte,

mediante muri o forte siepe e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 8. ) I proprietari ed agricoltori che nei loro fondi trovino animali di appartenenza altrui, possono tenerli provvisoriamente con l'obbligo di metterli però, entro ventiquattro ore a disposizione del podestà, a termini e per gli effetti di legge.

E' vietata la custodia di animali in ambienti malsani e la loro insufficiente alimentazione.

Art. 9. ) E' proibito introdursi nei fondi altrui per farvi legna, rastrellarvi fieno; raccogliere frutti di qualsiasi genere, raspolare e spigolare, senza licenza scritta del proprietario, da esibire ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Rurale e degli Agenti della forza pubblica. (art. 626 C.P.)

Nel solo caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente, non occorre la licenza per iscritto.

Art. 10. ) Salve le disposizioni dettate dalle leggi e Regolamenti dello Stato, per la prevenzione e la cura di speciali malattie ,parassitarie delle piante, è fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi di curarne che siano applicati gli opportuni rimedi contro gli insetti, altri animali e le crittogame nocive all'agricoltura, nonché di denunciare all'Autorità Comunale ogni eventuale comparsa di nuove malattie alle piante.

Art. 11. ) E' obbligatoria la distruzione dei nidi della processionaria del pino, da eseguirsi nei modi e nei termini prescritti annualmente dalla superiore Autorità, salvo esecuzione di Ufficio da parte della Milizia Nazionale Forestale, a spese degli inadempienti, i quali saranno in oltre passibili delle sanzioni di legge.

Art. 12. ) Dovrà essere denunciata la presenza di topi campagnoli (arvicole) contro i quali, d'ordine dell' autorità Comunale, i proprietari o conduttori di fondi dovranno applicare i rimedi che saranno prescritti.

L'Autorità comunale si riserva di provvedere d'Ufficio, ed a spese degli interessati, l'applicazione dei rimedi, qual 'ora gli interessati non vi ottemperino o qual 'ora ritenga pericolosa la distribuzione dei veleni ai singoli proprietari.

Art. 13. ) E' vietato il commercio ambulante di semi, piante destinate alla coltivazione.(art. (5) legge 3 gennaio 1929 n°94).

E' pure vietata la vendita ambulante di concimi chimici e di mangimi concentrati che non siano provenienti da ditte autorizzate.

Art. 14. ) Nei fondi sottoposti a vincolo forestale ogni movimento di terra (scavi, scassi, rotture di cotica erbosa) é subordinato al preventivo assenso della Milizia Forestale, da chiedersi nei modi e nelle forme prescritte.

Art. 15. ) La pesca non può essere esercitata con materie esplodenti, o atte ad intorpidire e stordire i pesci a norma delle vigenti disposizioni. (T.U. delle leggi sulla pesca, 8/IO/1931, n° 1604.)

E' vietato inoltre:

- a) di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi d'acqua apparecchi fissi o mobili che chiudano per più di metà dello specchio d'acqua il passaggio del pesce;
- b) prosciugare o divergere o ingombrare i corsi d'acqua a scopo di cattura del pesce;
- c) di pescare di notte con fiocina o la lampada;
- d) di usare reti o strascico od altri apparecchi che sommuovono il fondo dei corsi d'acqua.

## CAPO II°- DEL TRANSITO DEL BESTIAME E DELL'USO DI PASCOLO.

Art. 16. ) E' vietato far sostare il bestiame transumante nelle aree pubbliche dove si tengono fiere e mercati di bestiame e nelle rispettive stalle di sosta.

E' vietato altresì soffermare detto bestiame per le strade e sulle piazze e deviarlo dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che vi sarà diligentemente custodito affinché non ne derivi danni.

Art. 17. ) E' vietato far pascolare gli animali sulle strade siano pubbliche che vicinali e lungo i cigli, le scarpate e dei fossi laterali.

Art. 18. ) Anche nel transito delle campagne e strade esterne, non si potranno lasciare liberi gli equini, che dovranno essere sempre condotti a mano o convenientemente custoditi.

Art. 19. ) E' vietato in qualsiasi periodo dell'anno a norma dell'art.637 del C.P. il pascolo sui terreni di proprietà altrui anche se aperti, senza il consenso espresso del proprietario del fondo.

Art. 20. ) per l' esercizio del pascolo sui beni, privati soggetti a tale servitù, oltre le leggi forestali ed i relativi regolamenti, si dovranno osservare le speciali norme deliberate dal Podestà, mentre per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune verranno osservate disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni.

Art. 21. ) Il bestiame al pascolo sui fondi aperti deve essere guidato e custodito da personale adulto non mai inferiore ai 14 anni di età capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che in caso di sbandamento, il bestiame rechi danno ai fondi vicini e molestia ai passanti.

Art. 22. ) E' proibito lasciare bestie al pascolo di notte tempo nei fondi, se questi non sono cintati con muri o con forti siepi o da altro ostacolo idoneo, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame la fuoriuscita.

ART. 23.) Salvo quando è prescritto per il pascolo vagante degli ovini del Regolamento di polizia veterinaria, i mandriani, i pastori ed i caprai che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune devono prima ottenerne il foglio di autorizzazione , facendone domanda la Podestà , indicandovi:

- a) la specie ed il numero degli animali che si vogliono introdurre;
- b) la località dove gli animali si troveranno al pascolo fino al giorno richiesto per la partenza;
- c) le strade che si intendono far percorrere al bestiame ed i luoghi di sosta dal punto di partenza a quello d' arrivo.

ART.24) il "foglio di autorizzazione" prescritto dall'art. precedente, rilasciato dal podestà all'interessato, verrà esibito, ad ogni richiesta dai sanitari e degli agenti incaricati della vigilanza.

ART. 25) il podestà, ove lo creda conveniente, può ordinare che le mandrie o greggi, tanto all'arrivo, quanto in seguito, per assicurarsi del perfetto stato sanitario degli animali, siano sottoposti a visita veterinaria d'Ufficio, senza alcuna spesa da parte del proprietario del bestiame.

Qual 'ora si rinvenivano mandrie e greggi affetti o sospetti di malattie infettive di cui all'art. I del regolamento di Polizia veterinaria , R. D.10 maggio 1914 , n) 533, l'autorità comunale provvederà al sequestro dell'interna mandria o gregge ed all'isolamento in località ritenuta adatta, informandone telegraficamente il prefetto.

ART 26) E' fatto obbligo ai tenutari di più di tre capre di farne la denuncia all'Ufficio Comunale agli effetti del R.D. 14/9/1931, n II75 sulla Finanza Locale.

ART 27) E vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato di collocarli con piedi legati , con la testa penzoloni o comunque in posizione di farli soffrire. ( art. 727 c. p. ).

ART. 28) E' vietato ingombrare le strade col lasciare abbandonati, sia di giorno che di notte, veicoli, carri vuoti o carichi; danneggiare i cartelli indicatori di ogni specie, le pietre miliari o chilometriche, lampade, fontane, ecc.

E' vietato altresì di gettare sulle strade pubbliche rifiuti od immondizie in genere.

ART 29) E' vietato usare sulle strade pubbliche la slitta, quando dette strade non sono coperte di neve o di ghiaccio.

### CAPO III°- DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI.

ART. 30) Ai sensi dell'art 264 del T. U. delle leggi Sanitarie , R.D. 27/7/1934 n I265, i veterinari, i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di animali domestici , nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, esercenti mascaia debbono denunciare immediatamente al Podestà del luogo dove si verificò, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata .

ART. 31.) Le malattie infettive e diffuse degli animali soggette a denuncia e per le quali sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento, di polizia veterinaria, R.D. 10/5/1914, n 533; sono:

L'afte epizootica; il carbonchio ematico; il carbonchio sintomatico; il carbone buffalino; la tubercolosi bovina, diagnosticabile con l'esame clinico diretto; la peste bovina; la pleuropolmonite esecutiva contagiosa dei bovini ( polmonera); la morva ( morcio e farcino); il farcino criptococcico; il morbo coitale maligno; il vaiuolo ovino; l'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre le malattie infettive dei suini; l'aborto epizootico; la diarrea dei vitelli; il colera dei polli; la peste aviaria; l'influenza del cavallo, ( pleuro polmonite infettiva del cavallo); la rogna delle pecore e delle capre; la rogna degli equini; la setticemia emorragica dei bovini; la difterite aviaria.

ART. 32) Coloro che, estranei al comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno, per nessun motivo ( salvo che non esista zona infetta per malattie infettive e contagiose degli animali) derivare dalla strada principale più breve né soffermarsi col bestiame stesso all'aperto a brucare lungo le rive dei fossi e le scarpate stradali.

ART. 33) Sarà fatta eccezione al disposto di cui sopra per il bestiame che vada o ritorni dall'alpeggio; il quale potrà a scopo di riposo soffermarsi sugli spazi incolti, di proprietà comunali all'uopo espressamente designati dal Podestà, nelle immediate adiacenze della strada.

#### CAPO IV°. STRADE ED ACQUE.

ART. 34) E vietato di farne opere ed ingombri del suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse. E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni e di danneggiare il sedime stradale e i manufatti con carri, con gli attrezzi agricoli, ed in qualsiasi altro modo.

ART. 35) Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci ed in numero sufficiente per impedire che rechi difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Gli animali indomiti pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transito.

ART. 36) I greggi e le mandrie di transito sulle pubbliche strade devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella e di notte devono essere precedute e seguite da persone munite di fanale o faro acceso.

ART. 37) Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua e obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico Comunale.

ART. 38) Per il piantamento di alberi e di siepi lateralmente alle strade, e per la coltura dei terreni a bosco, devono osservarsi le prescrizioni dell'art. 69 e 71 della legge 20/03/1865, n 2248 allegato delle leggi e dei regolamenti forestali in vigore.

ART. 39) I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, regolate in modo da non restringere e danneggiare le strade, a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi in modo che non possa derivarne danno alla strada..

In caso di trascuranza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso il comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 40) I frantesti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade ma devono lasciare lungo di esse lo spazio sufficiente per voltare l'aratro o le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

ART. 41) E' vietato apportare qualsiasi variazione innovativa del corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi , torrenti, scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed alterare il libero corso delle acque.

ART. 42) E' vietato di fare derivazione abusive, piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, sradicamenti ed abbruciamenti degli alberi aderenti alle sponde, variazioni o di guasti ai ripari e manufatti posti lungo i corsi d'acqua, pose di tronchi d'alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

ART 43) E' vietato di inquinare le acque delle sorgenti e i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva, o micidiale per la pesca.

E' pure vietato di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, la materie putride dei condotti scaricatori.

ART 44) I proprietari e gli utenti dei canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime e sono responsabili di ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze.

Lo scopo delle acque lateralmente alle strade deve essere regolato in modo che non derivi danno alle medesime , formando, quando, occorra, un controfosso.

ART 45) Gli abbeveratoi privati debbono essere tenuti costantemente puliti dai rispettivi proprietari. E' vietato di risciacquare nei pubblici abbeveratoi il bucato e di lavarvi od introdurvi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio, dei veicoli.

ART 46) Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso.

ART 47) E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo della massicciata stradale l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde salvo il disposto dell' art.....), lo scavo dei nuovi fossi, lo imbonimento anche parziale o precario di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passeggi, di gettarvi ponti, o stabilire diramazioni stradali per accesso ai fabbricati o terreni salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi , comunque occupata , rimarrà sempre di assoluta priorità del comune e formerà parte della strada ( pubblica, comunale , o consorziale) cui i fossi laterali appartengono.

ART 48) E' proibito fare escavazioni nei terreni alle strade comunali, consorziali, provinciali o statali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada o ciglio esterno del fosso, se esiste) o dal piede o ciglio della scarpa, se la strada è in rilevato o rispettivamente in trincea .

In ogni caso la distanza non può essere inferiore ai 3 metri ferme restando le disposizioni vigenti in materia di cave. ( R.D. 29 LUGLIO 1927, N 1443 ).

ART 49.)E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche o destinate ad uso pubblico o di imbrattarle.

E' altresì vietato l'accesso con o senza animali nelle zone di protezione delle sorgenti destinate a scopo potabile .

ART 50) A norma dell'art. 632 del C. P. è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana e sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

ART 51) A norma dell'art. 635 del C.P. nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che derivano dalle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti.

Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART 52) I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I fossi di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

ART 53) I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scoprimiento, e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possono produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi, nudi o erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART 54) Nei posti dove se ne riscontrasse la necessita, il Podestà, nell'interesse dell'agricoltura, potrà ordinare ai proprietari di fondi di scavare nuovi fossi di scolo e di tagliare od estirpare le piante situate a distanze, dai confini delle proprietà, inferiori a quelle stabilite dalle vigenti leggi.

Le spese di spurgo, quelle di sistemazione o per scavi di nuovi fossi, staranno a carico dei proprietari dei fondi adiacenti, in proporzione delle estensione dei fondi stessi.

ART 55.) Quando il Comune lo ritenesse necessario, potrà ordinare che i lavori suddetti si eseguiranno nella stessa epoca da tutti gli interessati.

Per coloro che non eseguissero i lavori prescritti nel termine fissato, ferma l'azione giudiziaria, il Comune provvederà d'Ufficio e le spese saranno riscosse coi privilegi fiscali.

ART 56.) In conformità alla legge del 1 dicembre 1930, n 1682, e con riferimento al decreto prefettizio n 619, 18/03/1934 tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibiti a più di due capi adulti, devono essere dotate di concimaia con platea impermeabile e con pozzetto di tenuta liquido.

Le concimaie dovranno trovarsi a distanza non inferiore a metri 25 dai pozzi che forniscono acqua potabile per la popolazione.

ART 57.) I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi.

#### CAPOV°. PER LA MIGLIORE IGENE DEI RICOVERI DI ANIMALI DOMESTICI.

ART 58) Le stalle ed in genere tutti i ricoveri di animali domestici dovranno andar soggetti, almeno una volta all'anno ad una radicale e generale pulitura e ad una diligente imbiancatura con latte di calce.

Quanto sopra sarà fatto con particolare cura nelle stalle che contengono animali destinati alla produzione del latte per il consumo diretto.

### TITOLO II.

#### CAPO VI- DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCENDI

ART 59) Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni;

- a) Gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di appositi canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) I proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno una volta all'anno i camini , a scampo di esecuzioni d'Ufficio, e precisamente in primavera od in autunno;
- c) Le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un altezza tale da evitare danni o incomodi ai vicini;
- d) Nei fabbricati rurali, devono costruirsi adatti taglia fuoco, in muratura appositamente distribuiti, sporgenti almeno un metro sopra al tetto.
- e) Non si possono accendere fuochi fuori dei camini in vicinanza alle abitazioni.
- f) E' vietato attraversare canne di camini con travi od altri sostegni di legno senza debiti ripari;
- g) L'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili nei magazzini e nei fienili ed in altri cumuli dev' essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio;
- h) Nelle stalle nei fienili o nei luoghi ove sono riposte o si immagazzinano legna, o carbone , o paglia ed altre materie infiammabili è vietato fumare.

ART 60.) In caso d'incendio:

- a) Ogni cittadino è obbligato ad avvertire immediatamente l'autorità comunale, declinando le proprie generalità. Quando l'Ufficio Comunale fosse chiuso, avvertirà il comando dei RR.CC. o il comandante locale della M.V.S.N. o il messo Comunale. La richiesta del suono delle campane a storno implica l'intervento di ogni mezzo atto all'estinzione e se fatta da parte degli interessati, altresì l'obbligo di sostenere le spese relative in base al vigente Regolamento speciale;
- b) I presenti all'incendio sono obbligati, una volta richiesti, a prestare l'opera loro nell'estinzione compatibilmente alle loro forze e condizioni;
- c) Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi e di canali d'irrigazione, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei

danni a carico di chi di ragione, compatibilmente alle più imperiose necessità per l'alimentazione del bestiame e della popolazione.

- d) Qualora l'incendio accada di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Nel caso di incendio di boschi si dovrà darne tempestiva comunicazione telegrafica al Comando di Coorte **M.N.** Forestale di Cuneo.

ART 61) Non è permesso accendere stoppie, debbi, ecc, senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti, che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto, se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili, né i fuochi potranno essere lasciati per alcun tempo incustoditi.

ART 62) Per quanto riguarda l'accensione dei fuochi nei boschi vincolati, si fa richiamo alle norme di cui agli art. 32 e seguenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la provincia di Cuneo.

ART 63) In caso di incendio gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica devono ove incorra, richiedere l'opera degli abitanti validi presenti i quali sono obbligati a prestare la propria opera salvo la retribuzione del danneggiato.

ART 64) Nei fabbricati adibiti a deposito agricolo in questo Comune, devono essere aboliti i mezzi antiquati di illuminazione eseguiti, ove possibile e, negli altri casi, con lampade di sicurezza.

ART 65) In tutti i fabbricati rurali devono costruirsi adatti taglia-fuoco in numero sufficiente ed opportunamente distribuiti, onde poter isolare il fuoco in caso di sinistro.

ART 66) In caso di incendio nei fabbricati, i proprietari o gli abitanti, debbono immediatamente avvertire il posto più vicino di estinzione ( pompieri ecc.) e in ogni caso gli Uffici Comunali; ove questi siano chiusi, il comando di Stazione RR.CC.

ART 67) I proprietari di terreni confinanti con linee ferroviarie o con le linee tranviarie a trazione a vapore, sono obbligati di tenere una zona di isolamento della larghezza di almeno metri venti che sia completamente sgombra da ogni seccume vegetale e da ogni materia facilmente infiammabile.

Per i depositi temporanei dei prodotti del suolo al tempo del raccolto, tale distanza è ridotta a metri 10.

ART 68) Alle stoppie , debbi, seccumi vegetali ecc, non può essere dato fuoco all'aperto prima del 15 agosto ed a distanza di cento metri dalle piantagioni, deve essere sempre presente durante il fuoco un custode incaricato, e ad abbruciatura ultimata, la brace ed i residui devono essere raccolti e coperti di terra o sassi, in maniera che ne sia impedita la dispersione anche col vento.

### TITOLO III

#### CAPO VIII. - NORME RELATIVE AI BOSCHI E PASCOLI.

ART 69) I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle seguenti imposizioni di legge e di regolamenti in vigore.

**LEGGI E REGOLAMENTI RIGUARDANTI I TERRENI E BOSCHI VINCOLATI E NON VINCOLATI.**

- 1) R.D.L. DEL 30/12/1932 N° 3267;
- 2) R.D.L. DEL 03/01/1926. N° 23;
- 3) R.D.L. DEL 16/05/1926 N °1126;
- 4) R.D.L. DEL 06/06/1931 N° 886;
- 5) R.D.L. DEL 18/06/1931 N °793;
- 6) R.D.L. DEL 13/02/1933 N° 215;

7) Decreto Ministeriale del 05 aprile 1933, Approvazione delle norme esecutive per l'applicazione della Legge 01/06/1934, n° 886 sul regime, giuridico delle proprietà in zona militarmente importante.



- 8) Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti ai vincoli della Provincia di Cuneo, modificate con D.M. 5/02/1935;
- 9) Norme per i boschi non vincolati ( deliberazione n 91 del 13/12/1927 del già comitato forestale riportata in appendice del presente regolamento);
- 10.) Norme contro gli incendi boschivi comuni a tutti i boschi vincolati con Decreto Prefettizio 17/11/1932 – XI, pure riportato in appendice al presente regolamento;
- 11) Regio Decreto Legge 16/01/1927, n° 100 sul pascolo e tassa capre;
- 12) Legge 3 luglio 1930 n° 1080 sul pascolo e tassa capre.

#### TITOLO IV°

#### CAPO VIII°- DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DELLE CAUSE NEMICHE.

ART 70) In caso della invasione degli insetti od altri parassiti nei boschi la denuncia dovrà essere fatta tempestivamente alla Milizia Nazionale Forestale.

ART 71) S'intendono per malattie delle piante ai sensi della legge 18 giugno 1931, n° 987 quelle determinate da cause inorganiche e quelle derivanti da cause organiche (parassiti vegetali, in essi comprese le piante infestanti, e parassiti animali, fra essi compresi gli animali danneggiatori di qualsiasi specie).

ART 72) E' fatto obbligo ai proprietari, ai funzionari della Milizia Forestale, alle guardie campestri, ai guardaboschi comunali, alle guardie private giurate, di denunciare la comparsa delle seguenti e principali malattie delle piante, all'autorità comunale, perché questa, attraverso l'ispettorato provinciale agrario, possa far eseguire le verifiche del caso per adozione dei provvedimenti di cui alla legge 18 giugno 1931, n° 987 ed al R.D. del 12 ottobre 1933 , n° 1700: Mal dell'inchiostro del castagno, Moria degli olmi, Mal del Falchetto dei gelsi, Tignola orientale del pesco, Processionaria del pino, Piralide del grano turco, Dorifora delle patate, Mal del piombo del pesco, Tignola della vite, Fillossera della vite, Afide lanigero del melo, Larve di bombici defogliatori (Limantrix, Liparis, ecc...) ed in genere qualsiasi malattia nuova che potesse comparire specialmente negli orti e nei frutteti.

ART 73) Chiunque intende impiantare vivai di piante, stabilimenti orticolo e stabilimenti per la preparazione e selezioni dei semi, od esercitare il commercio di piante, parti di piante o seme, deve ottenere ai sensi della legge 18 giugno 1931 n° 987, l'autorizzazione del prefetto della Provincia.

#### TITOLO V.

#### CAPO XI° . - REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E PRODOTTI AGRICOLI.

ART . 74) Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, concimi anticrittogamici, sementi o mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R.D.L. DEL 15 ottobre 1925, n° 2033 . Per le sementi, ferma l'osservanza delle disposizioni di Legge 26/06/1913 , n° 888 e relativo Regolamento, chi si trova nel caso di cui sopra deve dichiarare: il nome specifico delle sementi e quello delle varietà, la sua provenienza, nonché il grado di purezza e quello di germinabilità con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi del 2% della prima e del 5% per la seconda.

Per i semi del trifoglio, erba medica, lupolina, ginestrino, fleo e ladino si deve anche dichiarare l'assenza di semi di cuscuta.

Per i concimi chimici, tanto per piccoli quanto per grandi quantitativi, dovranno essere specificate le sostanze utili contenute, la loro percentuale ed il loro grado di solubilità.

ART 75) Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 15/10/1925 n° 2033 riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e del commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari .

ART 76) I produttori ed i commercianti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. precedente, possono vendere la loro merce anche sui mercati pubblici, sia direttamente che a mezzo di terze persone; devono però, in ogni caso, accompagnare la merce stessa con la dichiarazione e con i certificati e munirlo delle prescritte etichette.

Le piante, parti di pianta e semi, offerte in vendita che vengono riconosciute infette saranno confiscate e distrutte.

## TITOLO VI.

### DISPOSIZIONI GENERALI

ART 77) Si richiamano, come attinenti alla regolamentazione della polizia rurale le seguenti disposizioni:

- a) Legge 06/01/1931 n° 99 sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali e relativo regolamento approvato con R.D. 19 /11/1931;
- b) T.U. sulla pesca R.D. 08/10/1931 n° 1604 e il decreto prefettizio 04/09/1930 n° 25506;
- c) Regolamento 9 maggio 1929 n° 994 sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;
- d) Legge 29/03/1928. n° 858 D.M. 20 maggio 1928, circa la lotta contro le mosche;
- e) R.D.L. 01/12/1930 n° 1682 modificato della legge 25/06/1931 n° 925, sull'obbligatorietà delle concimaie;
- f) Regolamento di polizia veterinaria R.D. 10 maggio 1914, n° 333.

ART 78) La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli agenti della sicurezza pubblica ed agli agenti Comunali.

ART 79) Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli art. 106-108-109- del T.U. della legge Comunale e provinciale del 03/03/1934, n 383.

ART 80) Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione vigilanza sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del C.P.

ART 81) I proventi della penalità pecuniaria spettano al Comune, salvo il conferimento agli agenti i quali hanno accertata la contravvenzione, dei premi previsti dell'art.110 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 03/03/1934, n° 383.

ART 82) Il presente regolamento andrà in vigore dopo la definitiva omologazione ai sensi dell'art.102 del T. U. Legge Comunale e Provinciale del 03 marzo 1934, n° 383.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

F.to Il podestà :  
Battista Moizo

F.to il segretario:  
Geom. Renato Simoncini

Il presente verbale venne pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno festivo 28 febbraio 1937. XV° senza opposizioni di sorta.

Roccavione, I marzo 1937.XV°

F.to il segretario:  
Geom. Renato Simoncini

Modificato e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 22 maggio 1960.